

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1257

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **GAGLIARDI, RIPAMONTI e MISASI**

Presentata il 23 maggio 1959

Provvidenze per la lotta anti-termitica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le nozioni che si hanno delle termiti e dei danni che esse producono sono, in genere, assai imprecise. Spesso addirittura tali insetti sono confusi con altri.

Mentre, in un primo tempo, sembrò che soltanto le province del Mezzogiorno e le Isole ne fossero infestate, le indagini finora svolte hanno smentito tale supposizione. Infatti si deve purtroppo ormai constatare che, sia pure in forma più o meno diffusa, nessuna regione italiana è oggi esente dal flagello.

Le termiti, le quali abbisognano di un ambiente molto umido, trovano il più delle volte il loro *habitat* originario nei terreni ricchi di umori. Talune specie di esse aggrediscono non solo gli edifici costruiti in legno o nei quali il legno predomina, ma anche gli edifici costruiti con pietrame e mattoni legati con malte tenere.

La loro azione inizia alla base, dalle fondamenta, e giunge sino alla sommità degli edifici donde esse si espandono largamente.

In neanche dieci anni di indagini, certamente non facili e non sempre, per mancanza di mezzi, molto estese e complete, si è accertata la preoccupante diffusione delle infestazioni termiche nel nostro Paese.

Quasi sempre, ad una prima osservazione, la presenza degli insetti appare limitata mentre man mano che si procede nelle indagini scrostando i muri e mettendo a nudo gallerie e camminamenti, la diffusione delle termiti appare in tutta la sua ampiezza.

L'industria chimica ha elaborato varie sostanze disinfestatrici sempre più perfezionate (sebbene l'uso dell'acido cianidrico e di altri aggressivi abbia spesso dato cattivi risultati), ma deve ritenersi fuori discussione che la disinfestazione a scopo curativo o preventivo non possa andare disgiunta da una razionale e bene intesa bonifica edilizia.

Non è possibile dare d'altra parte una risposta precisa sul tempo necessario alla devastazione completa di un oggetto aggredito dalle termiti; varie cause ne accelerano o rallentano il decorso.

La gravità eccezionale del pericolo che corre il patrimonio culturale, artistico ed edilizio della Nazione per la infestazione delle termiti è ormai valutata dall'opinione pubblica e dagli organi governativi.

Basterebbe ricordare il senso di sgomento che ha destato fra i cittadini la notizia che ad Oriago di Mira (Venezia) centinaia di abitazioni erano praticamente distrutte e rese inabitabili.

Con legge 23 maggio 1952, n. 630, fu costruita una Commissione interministeriale per la lotta anti-termitica la quale ha promosso ricerche scientifiche, concretatesi in 35 studi, opere di eminenti scienziati e funzionari dello Stato, assai apprezzate in Italia ed all'estero. Inoltre, a cura della detta Commissione, sono stati indetti 4 convegni nazionali dai quali sono scaturiti fecondi risultati.

Alle risultanze di tale Commissione ha fatto seguito, l'intervento dello Stato, il quale con la detta legge e le sue successive

proroghe è intervenuto per salvaguardare il patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dello Stato.

È facile però immaginare, onorevoli colleghi, che le termiti, non facendo distinzione fra proprietà statali o private, non abbiano affatto lesinato le loro ... visite a quest'ultime sicché è evidente che un'opera radicale di bonifica non potrà mai arrestarsi davanti alle barriere della legge, lasciando magari permanere accanto ad un edificio bonificato minacciosi focolai intangibili solo perché esistenti nelle proprietà private.

È quindi necessario che la lotta contro il vorace insetto sia resa non solo obbligatoria ma anche che gli stanziamenti di bilancio vengano aumentati ed inseriti in modo continuativo nella pubblica spesa.

Infatti alla lotta contro le termiti non può evidentemente essere posto un termine.

Essa si compendia in una costante ed assidua azione di difesa preventiva, resa assai difficile dalle sedi invisibili nelle quali gli insetti trovano posto per i loro focolai.

L'azione preventiva necessita di una continua propaganda atta ad evitare taluni difetti al momento della costruzione degli edifici con uso di legname convenientemente trattato, con la rinuncia alle malte tenere, specie per le costruzioni sotterranee, ed al contatto del legname sul terreno, con l'aerazione dei pavimenti, l'evacuazione di tutte le acque di sgrondo e la sostituzione degli arredamenti legnei con quelli metallici.

Sarà inoltre necessario garantire continue ricognizioni negli edifici minacciati mediante controllo delle segnalazioni pervenute, indagini e sopraluoghi.

Indubbiamente i provvedimenti fin qui assunti dallo Stato hanno dimostrato la loro efficacia perché sono serviti a salvaguardare dall'invasione termitica numerosi archivi di Stato ed altri monumenti. Ma l'esiguità dell'intervento (basti pensare che nell'archivio di Stato di Napoli si sono spesi 150 milioni per tamponare le falle più pericolose) si è rivelata all'atto pratico assai grave. La stessa competente Commissione del Senato, nel corso dell'approvazione della legge 30 ottobre 1955 — che prorogava quella del 1952 — ebbe a riconoscere la necessità che per l'avvenire la lotta antitermica venisse svolta assumendo carattere continuativo ed obbligatorio, intervenendo anche nelle proprietà private, coordinando notizie e mezzi ad ogni livello.

Per concludere, poichè è ormai comune convinzione che la legge 23 maggio 1952 e le successive proroghe (le quali hanno visto diminuire anzichè aumentare gli stanziamenti) debba ritenersi ormai superata di fronte all'ampiezza presentata dal fenomeno ed alla gravità dello stesso, si rende indispensabile affrontare in modo organico e completo la lotta alle termiti, non solo per evitare di correre il rischio che quanto speso finora non sia giovato a nulla ma per adeguare gli strumenti alle necessità di preservare al Paese ed alle generazioni venture, enormi patrimoni che, diversamente, sarebbero minacciati dalla più completa distruzione.

È questo infatti, onorevoli colleghi, quello che ci proponiamo con la presentazione della presente proposta di legge che confidiamo possa ottenere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per lo studio ed il coordinamento dell'azione da svolgere per l'attuazione della lotta antitermitica, è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, i lavori pubblici ed il tesoro, una Commissione interministeriale, della quale fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Per il funzionamento di detta Commissione è autorizzata la spesa di 20 milioni di lire annue.

ART. 2.

Per lo svolgimento dell'azione di prevenzione, di disinfestazione e di bonifica edilizia, intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico, archivistico e degli edifici adibiti al culto è autorizzata la spesa annua di un miliardo di lire per 5 esercizi.

Detta assegnazione verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e ripartita, a seconda delle necessità, con decreti del Ministro del tesoro tra gli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

ART. 3.

Per consentire lo sgombero degli alloggi dichiarati inabitabili in seguito ad invasione termiteca, il Ministero dei lavori pubblici disporrà, sui programmi predisposti dagli Istituti autonomi per le case popolari, la costruzione di abitazioni popolari a norma della legge 9 agosto 1954, n. 640.

ART. 4.

I proprietari di immobili, tenuti per motivi di sicurezza a procedere ad opere di ricostruzione, di restauro o di sostituzione, potranno usufruire della concessione di contributi in annualità costanti ventennali nella misura massima del 4 per cento sull'importo dei mutui da contrarre allo scopo.

La relativa spesa, fino all'importo massimo annuo di cento milioni di lire, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1960-61.

ART. 5.

La spesa di un miliardo e venti milioni di lire di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1960-61.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1960.